

Attestato di deposito

COPIA

03 DIC. 2008



Provincia di Arezzo  
**COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI**



**P.G.I.P.**

#### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992<sup>1</sup>, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - DPR n. 495 del 16 dicembre 1992<sup>2</sup>, del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993

## Norme Tecniche di Attuazione

<sup>1</sup> modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 360 del 1993 - Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada approvato con Dlgs 285 del 1992

<sup>2</sup> modificato con il DPR n. 610 del 16 settembre 1996

## P.G.I.P. - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

### CAPO I – STRUTTURA E FUNZIONI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

#### **PUBBLICITARI.....4**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - Obiettivi .....             | 4 |
| Articolo 2 - Oggetto.....                | 4 |
| Articolo 3 - Struttura del Piano.....    | 4 |
| Articolo 4 - Ambito di applicazione..... | 5 |

#### **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI .....6**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 5 - Zonizzazione del territorio comunale.....                                                      | 6  |
| Articolo 6 - Classificazione delle strade .....                                                             | 6  |
| Articolo 7 - Definizione tipologica dei mezzi pubblicitari .....                                            | 8  |
| Articolo 8 - Articolazione tassonomica delle tipologie di impianti .....                                    | 9  |
| Articolo 9 - Divieti e Limitazioni.....                                                                     | 11 |
| Articolo 10 - Prescrizioni generali.....                                                                    | 12 |
| Articolo 11 - Limiti e distanze .....                                                                       | 14 |
| Articolo 12 - Caratteristiche tecniche.....                                                                 | 15 |
| Articolo 13 - Collocazioni.....                                                                             | 16 |
| Articolo 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....                           | 17 |
| Articolo 15 - Caratteristiche della pubblicità sui veicoli .....                                            | 17 |
| Articolo 16 - Pubblicità fonica .....                                                                       | 19 |
| Articolo 17 - Targhette di identificazione .....                                                            | 19 |
| Articolo 18 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ..... | 20 |

#### **CAPO III – IMPIANTI AFFISSIONALI .....21**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 19 - Definizione impianti affissionali .....           | 21 |
| Articolo 20 - Dimensionamento delle superfici affissionali..... | 21 |
| Articolo 21 - Tipologie ammesse .....                           | 22 |



**CAPO IV – IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA..... 23**

|               |                                                              |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 22 - | Definizione impianti di pubblicità esterna .....             | 23 |
| Articolo 23 - | Dimensionamento delle superfici per pubblicità esterna ..... | 23 |
| Articolo 24 - | Tipologie ammesse .....                                      | 23 |
| Articolo 25 - | Impianti temporanei.....                                     | 24 |
| Articolo 26 - | Preinsegne .....                                             | 25 |

**CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO..... 26**

|               |                                                                 |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 27 - | Definizioni .....                                               | 26 |
| Articolo 28 - | Disposizioni generali .....                                     | 26 |
| Articolo 29 - | Insegne Frontali .....                                          | 26 |
| Articolo 30 - | Insegne a bandiera .....                                        | 27 |
| Articolo 31 - | Insegne a giorno .....                                          | 28 |
| Articolo 32 - | Tende.....                                                      | 28 |
| Articolo 33 - | Teli pubblicitari .....                                         | 29 |
| Articolo 34 - | Insegne di pubblico interesse.....                              | 29 |
| Articolo 35 - | Insegne speciali .....                                          | 29 |
| Articolo 36 - | Insegne luminose .....                                          | 29 |
| Articolo 37 - | Insegne di esercizio poste all'interno dei centri abitati ..... | 30 |
| Articolo 38 - | Insegne di esercizio poste all'esterno dei centri abitati ..... | 30 |

**CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE ..... 31**

|               |                                               |    |
|---------------|-----------------------------------------------|----|
| Articolo 39 - | Entrata in vigore e revisione del Piano.....  | 31 |
| Articolo 40 - | Norme di salvaguardia .....                   | 31 |
| Articolo 41 - | Adeguamento impianti da rendere conformi..... | 31 |
| Articolo 42 - | Rimozione impianti non conformi .....         | 32 |
| Articolo 43 - | Disposizioni transitorie .....                | 32 |

## CAPO I – Struttura e funzioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

### Articolo 1 - Obiettivi

1. Riconoscendo il valore sociale ed economico delle installazioni pubblicitarie e di propaganda, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) si pone l'obiettivo di razionalizzarne la distribuzione all'interno del territorio comunale allo scopo di valorizzarne la funzione comunicativa senza provocare detrimento alle condizioni urbane paesaggistiche ed infrastrutturali del territorio stesso.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) vuole contribuire alla qualità della vita dei cittadini del comune di Terranuova Bracciolini attraverso un sistema di comunicazione pubblicitaria efficace e compatibile con la struttura identitaria del territorio.

### Articolo 2 - Oggetto

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) ha come oggetto la definizione delle tipologie, delle quantità e dei criteri distributivi degli impianti pubblicitari e di propaganda all'interno del territorio comunale di Terranuova Bracciolini.
2. Il PGIP definisce la classificazione della rete stradale interna al territorio comunale ai soli fini della regolamentazione degli impianti pubblicitari
3. Il PGIP individua una zonizzazione del territorio comunale specifica per la regolamentazione degli impianti pubblicitari
4. Il PGIP definisce le tipologie destinate alla pubblicità ordinaria ed indica i parametri distributivi per l'installazione degli impianti sul territorio comunale.
5. Il PGIP definisce le superfici da destinare alle affissioni di natura commerciale, la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette e la superficie complessiva degli impianti di pubblicità esterna.

### Articolo 3 - Struttura del Piano

1. Il PGIP si compone dalle presenti norme, e dai seguenti elaborati grafici:
  1. Carta di Analisi impianti esistenti (scala 1:2.000)
  2. Carta della zonizzazione del territorio comunale (scala 1:15.000)
  3. Carta della classificazione della rete viaria (scala 1:15.000)
  4. Carta dei vincoli sovra-ordinati (scala 1:15.000)
  5. Carta delle previsioni (scala 1:5.000)
2. Il PGIP si compone anche dei seguenti elaborati testuali:
  - a. Norme Tecniche di Attuazione
  - b. Relazione tecnica
  - c. Schedatura impianti esistenti
  - d. Elenco insegne esistenti



3. Il PGIP e' corredato da un archivio comprendente il censimento di tutti gli impianti esistenti (comprese le insegne di esercizio) presenti nel territorio comunale; tale archivio è stato georeferenziato su base cartografica in scala 1:2.000 (CTR 2K versione 3.5) e disponibile su sistemi gis presso l'amministrazione comunale.

#### **Articolo 4 - Ambito di applicazione**

1. Il PGIP interessa tutti gli impianti di pubblicità o propaganda posti in prossimità o in vista della strade che attraversano il territorio del Comune di Terranuova Bracciolini.
2. All'interno dei "centri abitati" e limitatamente alle strade di tipo E ed F, il PGIP regola l'inserimento degli impianti pubblicitari di tipo pubblico o privato, in forma temporanea o permanente, in applicazione ai poteri di deroga previsti dal Codice della Strada.<sup>3</sup>
3. All'esterno dei centri abitati, e lungo le altre tipologie di strade non previste al comma precedente vige quanto previsto dalla normativa sovra-ordinata, con particolare riguardo al Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 495/92 (e sue successive modificazioni) ed al "Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali e regionali in gestione" della Provincia di Arezzo.

---

<sup>3</sup> Articolo 23 comma 6 del Codice della Strada (D.Lgs 285 DEL 1992 e successive modificazioni).

## CAPO II – Disposizioni generali

### Articolo 5 - Zonizzazione del territorio comunale

1. Per la dislocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale viene delimitato in zone omogenee per conformazione urbana, destinazione prevalente e tipologia della rete viaria. Le zone definite sono le seguenti:

#### A. Zone delimitate all'interno del centro abitato:

Zona A1 - Centro storico: Area prevalentemente a carattere storico e di recupero edilizio. L'impostazione in tale zona seguirà criteri prevalenti di salvaguardia con particolare attenzione ai tempi di comunicazione a carattere sociale ed istituzionale. I manufatti pubblicitari potranno essere abbinati all'elemento di arredo urbano.

Zona A2 - Aree a tipologia commerciale/industriale/sportivo: Zona definita da aree con destinazione commerciale – artigianale – industriale ed anche da aree per attività sportive, in cui occorre regolamentare l'inserimento della pubblicità

Zona A3 - Aree a carattere prevalentemente residenziale: La rimanente parte della città a carattere prevalentemente residenziale è inclusa in questa zona dove l'obiettivo è quello di limitare e regolamentare l'inserimento della pubblicità.

#### B. Zone esterne ai centri abitati

Zona B – Parte del territorio comunale situato all'esterno dei limiti dei centri abitati. L'area è soggetta alle prescrizioni ed alle limitazioni relative agli impianti pubblicitari situate all'esterno dei centri abitati.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie, basate sulla loro importanza per l'effettuazione di pubblicità commerciale:
  - a. categoria speciale: porzioni di territorio dove, in ragione della particolare condizione di affollamento visibilità e criticità di gestione, si applica una maggiorazione pari al centocinquanta per cento della tariffa normale per gli impianti a fini commerciali.<sup>4</sup>
  - b. categoria normale: tutto il territorio comunale che non è ricompreso nella categoria di cui alla lettera precedente

### Articolo 6 - Classificazione delle strade

Ai soli fini della distribuzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, pur in assenza di una classificazione della rete viaria effettuata dal Comune di Terranuova Bracciolini, come prevista dall'articolo 2 del DLGS 285/92, il PGIP individua una classificazione della rete stradale che interessa il territorio comunale.

---

<sup>4</sup> Articolo 4, comma 2 del D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) L. 28 dicembre 2001 n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.



In accordo con quanto stabilito dalla Provincia di Arezzo (Delibera n. 406/2004<sup>5</sup>) e con quanto previsto dall'articolo 2 comma 8 del DPR n. 495 del 1992<sup>6</sup>. Si è proceduto ad una classificazione dei tratti stradali che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2 del DLGS 285/92 per ciascuna classe di strada. Le categorie individuate sono riportate nella tabella seguente:

| Definizione Codice della Strada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Categoria Codice della strada      | Classificazione PGIP                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. | A<br>Autostrade                    | Autostrada                                         |
| Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C<br>Strade extraurbane secondarie | Rete viaria principale (esterna ai centri abitati) |
| Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F<br>Strade Locali                 | Rete viaria secondaria                             |

**Tabella 1 – Categorie classificazione delle strade e loro definizione (art. 2 comma 2-3 DLGS 285/92)**

Le strade comunali e provinciali poste fuori dai centri abitati sono state incluse nella categoria F ad eccezione delle seguenti strade provinciali individuate dalla già citata classificazione provvisoria effettuata dalla Provincia di Arezzo:

- Strada Provinciale n. 1 "Setteponti"
- Strada Provinciale n. 5 "della Penna"
- Strada Provinciale n. 11 "Lungo Arno"
- Strada Provinciale n. 59 "Valdarno Casentinese"
- Strada Provinciale n. 8 "del Botriolo"

I tratti di strada di tipo comunali e provinciali che si trovano all'interno dei centri abitati sono stati inseriti in categoria F.

In conformità con quanto previsto dal PTCP<sup>7</sup> e dal "Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade provinciali e regionali in gestione"<sup>8</sup> della Provincia di Arezzo, il PGIP recepisce la schedatura delle

<sup>5</sup> Delibera della Giunta Provinciale n. 406 del 24.05.2004 – Classificazione Tecnico-Funzionale provvisoria delle strade esistenti in gestione alla Provincia.

<sup>6</sup> Articolo 2 comma 8 del DPR n. 495 del 1992 - Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

<sup>7</sup> Articolo 25 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Arezzo

<sup>8</sup> Articolo 2 comma 3 - Lungo le strade qualificate di interesse "eccezionale" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia la pubblicità è consentita solamente per i mezzi pubblicitari che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio. E', inoltre, consentita l'installazione di tutte le insegne di esercizio che dovranno essere poste, qualora non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza minima non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.



strade di interesse paesistico. Ai fini della distribuzione di impianti pubblicitari si riportano la seguenti prescrizioni:

| Valore      | Prescrizioni Regolamento Provinciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prescrizioni PGIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rilevante   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lungo le strade qualificate di interesse "Rilevante" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia l'installazione di mezzi pubblicitari è sottoposta a parere del competente organo comunale in materia di autorizzazione paesaggistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eccezionale | Lungo le strade qualificate di interesse "eccezionale" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia la pubblicità è consentita solamente per i mezzi pubblicitari che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio. E', inoltre, consentita l'installazione di tutte le insegne di esercizio che dovranno essere poste, qualora non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza minima non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. | Lungo le strade qualificate di interesse "eccezionale" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia la pubblicità è consentita solamente per i mezzi pubblicitari che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio. E', inoltre, consentita l'installazione di tutte le insegne di esercizio che dovranno essere poste, qualora non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza minima non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. |

Tabella 2 – Tabella riassuntiva delle prescrizioni relative alle strade di interesse paesistico individuate dal PTCP.

## Articolo 7 - Definizione tipologica dei mezzi pubblicitari

1. In conformità con quanto definito dall'art. 47 comma 1- 8 del DPR 495/92 vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
  - a. Preinsegna
  - b. Insegna di esercizio
  - c. Sorgente luminosa
  - d. Cartello
  - e. Striscione, Locandina, Stendardo
  - f. Impianto Pubblicitario di Servizio
  - g. Impianto di pubblicità o propaganda
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.
3. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.



4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

#### **Articolo 8 - Articolazione tassonomica delle tipologie di impianti**

1. In conformità con le categorie definite all'articolo recedente si definiscono alcune classificazioni ulteriori suddivise per condizioni strutturali e sottocategorie tipologiche.
2. In relazione alla definizione di "Cartello" riportata all'Articolo 7 -
  - a. Poster
  - b. Pannello a messaggio variabile
  - c. Pannello luminoso a messaggio variabile
  - d. Affissioni necrologiche
3. In relazione alla definizione di "Striscione, Locandina e Stendardo" riportata all'Articolo 7 -
  - a. Bandiera
  - b. Gonfalone
4. In relazione alla definizione di "Impianto pubblicitario di servizio" riportata all'Articolo 7 -
  - a. Pensilina Bus
  - b. Palina bus
  - c. Orologio
  - d. Transenna parapetonali
  - e. Cartello informativo planimetrico
5. In relazione alla definizione di "Impianto di pubblicità o propaganda" riportata all'Articolo 7 -
  - a. Vetrina

- b. Totem
- c. Impianti mobili per affissione pubblica
- d. Tabella affissionale

6. Inoltre gli impianti pubblicitari vengono classificati secondo le seguenti categorie:
- a. Temporaneo/Permanente
  - b. Pubblicità esterna/Affissionale
  - c. Pubblico Interesse/Scopi Commerciali
  - d. Sedime Pubblico/Sedime Privato
7. Si definiscono permanenti (P) gli impianti costituiti da manufatti fissati stabilmente a terra o a muro di tipo mono o bifacciali.
8. Si definiscono temporanei (T) gli impianti costituiti da manufatti installati provvisoriamente sul suolo pubblico per un periodo non eccedente i 90 giorni consecutivi di tipo mono o bifacciale.
9. Si definiscono impianti di pubblicità esterna (PE) tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la produzione di beni e o servizi che rimangono immutati per tutto il periodo autorizzato.
10. Si definiscono impianti affissionali (AF) tutti gli impianti di proprietà pubblica o privata, collocati su aree private o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblici privati che variano.
11. Si definiscono impianti di pubblico interesse (PI): i manifesti istituzionali, sociali, politici, di associazioni che non abbiano scopo di lucro, i manifesti funebri, comunque privi di rilevanza commerciale, ritenuti di pubblico interesse.
12. Si definiscono impianti a scopo commerciale (SC): gli impianti di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica su richiesta di soggetti privati.
13. Infine quale ultima categoria definitoria si individua la proprietà del sedime ove ricada l'impianto pubblicitario che può essere di due tipi: pubblica (PU) o privata (PR).



| ID | Tipologia                           | Sottocategorie <sup>9</sup>                                                                               | T/P | AF/PE | PI/SC | PU/PR |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 1  | Preinsegna                          | -                                                                                                         | P   | PE    | PI/SC | PU/PR |
| 2  | Insegna di esercizio                | -                                                                                                         | P   | PE    | SC    | PR    |
| 3  | Sorgente Luminosa                   | -                                                                                                         | T/P | PE    | SC    | PU/PR |
| 4  | Cartello                            | Poster, Pannello a messaggio variabile, Pannello luminoso a messaggio variabile - Affissioni necrologiche | P   | AF/PE | PI/SC | PU/PR |
| 5  | Striscione, Locandina e Stendardo   | Bandiera - Gonfalone                                                                                      | T   | PE    | PI/SC | PU/PR |
| 6  | Impianto pubblicitario di servizio  | Pensilina Bus - Palina bus - Orologio - Transenna parapedoni - Cartello informativo planimetrico -        | P   | AF/PE | PI/SC | PU    |
| 7  | Impianto di pubblicità o propaganda | Vetrina - Totem - Impianti mobili per affissione pubblica - Tabella affissionale                          | T/P | AF/PE | SC    | PU/PR |

Tabella 3 – Tabella riassuntiva delle caratteristiche applicabili alle tipologie degli impianti pubblicitari

## Articolo 9 - Divieti e Limitazioni

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti della pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone diversamente abili. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.<sup>10</sup>
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal DPR 495/92, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.<sup>11</sup> È vietato il posizionamento di impianti pubblicitari luminosi a messaggio variabile o luminosi con intermittenza in prossimità delle intersezioni e delle strutture di canalizzazione del traffico.
3. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali (così come indicati all'articolo 10 e 11 del D.L.vo 22.01.2004 n. 42) la collocazione di cartelli ed altri

<sup>9</sup> Nella colonna sottocategorie sono riportate alcune delle istanze possibili per le categorie principali

<sup>10</sup> Art. 23 comma 1 D.Lgs 285/92

<sup>11</sup> Art.23 comma 2 D.Lgs 285/92



mezzi pubblicitari è consentita, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 22.01.2004 n. 42, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

4. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è consentita, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs 22.01.2004 n. 42, previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.
5. Lungo le strade qualificate di interesse "eccezionale" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia la pubblicità è consentita solamente per i mezzi pubblicitari che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica del territorio.
6. Lungo le strade qualificate di interesse "Rilevante" dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia l'installazione di mezzi pubblicitari è sottoposta a parere del competente organo comunale in materia di autorizzazione paesaggistica. Tale parere non è necessario per le preinsegne e per i mezzi pubblicitari che, per la loro natura, hanno durata temporanea e sono collocati su strutture stabili già esistenti (striscioni, locandine e standardi).
7. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
8. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere all'interno delle zone A1 è sottoposta al parere vincolante della commissione prevista all'art. 89 della Legge Regionale n 01/2005.
9. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere all'interno dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "delle Balze" è sottoposta al parere vincolante della commissione prevista all'art. 89 della Legge Regionale n 01/2005.
10. Per l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere all'interno della Riserva naturale di interesse provinciale "Valle dell'inferno e Bandella" si rimanda al regolamento di gestione della stessa.

#### **Articolo 10 - Prescrizioni generali**

1. Lungo e in prossimità delle strade, dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;



- seguimento.

3. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

4. All'interno dei centri abitati, non è ammesso l'utilizzo dello stesso supporto per l'installazione di più impianti, diversi per tipologia (es. preinsegna + cartello) e morfologia (es. preinsegne di dimensioni diverse).

5. Nei centri abitati la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai piani particolareggiati per la definizione dell'arredo urbano, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico e sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada. Nelle more dell'approvazione dei piani di arredo urbano, la collocazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo previo parere favorevole della commissione integrata o del collegio degli esperti così come indicato dalla legislazione regionale vigente.

**Articolo 11 - Limiti e distanze**

1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

| Tipologia di localizzazione                                                                     | Zone B <sup>12</sup> |                  | Zone A <sup>13</sup> |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                 | Parallele (m)        | Ortogonal<br>(m) | Parallele (m)        | Ortogonal (m)       |
| Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari                                                       | 100                  | 100              | 25                   | 50                  |
| Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione                                        | 250                  | 250              | 15                   | 30                  |
| Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione                                           | 150                  | 150              | 12,5                 | 25                  |
| Prima dei segnali di indicazione;                                                               | 150                  | 150              | 12,5                 | 25                  |
| Dopo i segnali di indicazione;                                                                  | 100                  | 100              | 12,5                 | 25                  |
| Dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice; | 100                  | 100              | -                    | -                   |
| Prima delle intersezioni;                                                                       | 250                  | 250              | 25                   | 50/30 <sup>14</sup> |
| Dopo le intersezioni;                                                                           | 100                  | 100              | 12,5                 | 25                  |
| Dagli imbocchi delle gallerie.                                                                  | 200                  | 200              | 50                   | 100                 |

**Tabella 4 – Prescrizioni e distanze minime da rispettare relativamente alla tipologia di localizzazione**

2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle L. 13/89 e L. 104/92.
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Gli impianti pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
4. Le preinsegne limitatamente alle zone di tipo A, possono essere poste ad una distanza ridotta del 30% rispetto a quanto previsto nel precedente comma 1; purché queste non generino occultamento o confusione con la segnaletica esistente e pericolo per la circolazione veicolare, con particolare riguardo alla visibilità delle intersezioni.

<sup>12</sup> Sono incluse in questa categoria le strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non inferiore a 50 km/h.

<sup>13</sup> Sono incluse in questa categoria le strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h.

<sup>14</sup> si considerano 50 m nel caso in cui l'impianto sia posto in prossimità di strade urbane di scorrimento, mentre si considera la distanza di 30 m nel caso in cui l'impianto sia posto in prossimità di strade locali.



5. Le prescrizioni relative alle distanze, ad eccezione di quelle riferite alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti.
6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 mq, entro i centri abitati si applicano le distanze indicate al comma 1, ridotte del 50%, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.
7. In relazione alla distanza minima di posizionamento degli impianti dalla strada, si individuano le seguenti distanze dal ciglio della strada in presenza o in assenza di marciapiede:

| Tipologia                                | Distanza limite carreggiata<br>in presenza di marciapiede | Distanza limite carreggiata<br>in assenza di marciapiede |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Insegna di esercizio                     | *                                                         | *                                                        |
| Preinsegna                               | 1,00 m                                                    | 1,00 m                                                   |
| Cartello:<br>Sup < 12 mq<br>Sup >= 12 mq | 1,00 m<br>1,50 m                                          | 1,50 m<br>3,00 m                                         |
| Striscione                               | *                                                         | *                                                        |
| Locandina                                | 1,50 m                                                    | 3,00 m                                                   |
| Stendardo                                | 1,00 m                                                    | 1,50 m                                                   |
| Impianto pubblicitario di servizio       | 0,30 m                                                    | 0,60 m                                                   |
| Impianto di pubblicità o propaganda      | *                                                         | *                                                        |

**Tabella 5 – Distanze minime dal limite della carreggiata relative alla tipologia di impianto**

Eventuali indicazioni relative alle tipologie contrassegnate da asterisco nella Tabella 5 sono trattate negli articoli delle presenti Norme Tecniche relativi alle tipologie in oggetto.

## Articolo 12 - Caratteristiche tecniche

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da



evitare l'effetto vela; gli striscioni dovranno essere installati trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete;

4. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.)
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone le percettibilità.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.<sup>15</sup>
7. Gli impianti pubblicitari di tipo permanente dovranno seguire un'unica linea progettuale che rispetti le seguenti caratteristiche costruttive:
  - a. Le strutture destinate a contenere le affissioni devono essere delimitate da una cornice metallica e contenere una plancia in lamiera zincata per l'affissione.
  - b. La struttura e tutti i componenti devono garantire caratteristiche di resistenza al fuoco in accordo con le vigenti prescrizioni tecniche in materia.
  - c. I cartelli e tutti i mezzi pubblicitari devono essere costruiti in materiale che garantisca consistenza, durevolezza, sicurezza e forte resistenza agli agenti atmosferici.
  - d. I materiali che compongono i manufatti devono garantire il mantenimento delle loro caratteristiche chimico-fisiche di fronte agli agenti chimici e biologici esistenti nell'ambiente (come aria, acqua, ecc) nonché fronteggiare l'azione dei prodotti di pulizia utilizzati per le superfici in oggetto.
  - e. L'impianto deve essere costituito da elementi che non permettano il ristagno di acqua o l'accumulo di detriti.

### Articolo 13 - Collocazioni

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
2. Tutti gli impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle L. 13/89 e L. 104/92
3. E' vietato utilizzare alberi ed elementi di vegetazione in genere come supporti pubblicitari.

---

<sup>15</sup> Art.49 comma 1-5 DPR 495/92



4. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere (pali i illuminazione) come supporti pubblicitari.
5. Non è consentita l'affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori degli spazi a ciò destinati.
6. Nei cantieri l'affissione non è autorizzata se posta direttamente sulle recinzioni o ponteggi; è consentita solo l'affissione su apposite plance in lamiera corredate di cornici, poste in opera secondo quanto prescritto dalle norme di sicurezza.
7. La superficie pubblicitaria complessiva, in caso di pubblicità su ponteggi di cantiere ed altro non può superare il 50 % (Zona A1 e A3) ed il 70 % (Zona A2) del prospetto del ponteggio su cui è posta.
8. Qualora si utilizzino ai fini pubblicitari ponteggi approntati per effettuare interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, occorre che il soprintendente rilasci assenso o nulla osta per scopi pubblicitari della copertura. In presenza di tale assenso l'esposizione del mezzo pubblicitario non sarà comunque consentita per un periodo superiore alla durata dei lavori stessi.

#### Articolo 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme CEI e alla legge 46/90 e DPR 447/91 in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.<sup>16</sup>
3. È fatto divieto di apporre impianti pubblicitari luminosi a messaggio variabile o con luce interemittente in prossimità od in vista di intersezioni viarie.
4. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni.<sup>17</sup>
5. La croce di colore rosso o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.<sup>18</sup>

#### Articolo 15 - Caratteristiche della pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

---

<sup>16</sup> Art.50 comma 1-4 DPR 495/92

<sup>17</sup> Art.50 comma 1-4 DPR 495/92

<sup>18</sup> Art.50 comma 1-4 DPR 495/92



- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.<sup>19</sup>
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.<sup>20</sup>
3. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
  - b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
  - c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.<sup>21</sup>
4. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.<sup>22</sup>
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice.<sup>23</sup>
6. Relativamente ad autocarri, rimorchi ed altri mezzi ad uso speciale (es: vele) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a. Non devono generare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
  - b. Quando sono in sosta, devono rispettare le distanze previste per i cartelli essendo ad essi assimilabili.
  - c. La loro sosta è vietata nelle zone A1 e A3.
  - d. È severamente vietata la sosta dei veicoli dotati di impianti pubblicitari, all'interno delle aree di parcheggio private, poste in vista della viabilità pubblica.

<sup>19</sup> Art.57 (Art.23 Cod. Str.) DPR 495/92

<sup>20</sup> Art.57 (Art.23 Cod. Str.) DPR 495/92

<sup>21</sup> Art.57 (Art.23 Cod. Str.) DPR 495/92

<sup>22</sup> Art.57 (Art.23 Cod. Str.) DPR 495/92

<sup>23</sup> Art.57 (Art.23 Cod. Str.) DPR 495/92



- e. Nelle aree in cui la sosta è consentita possono sostare, nel rispetto dei limiti segnalati (dimensione degli stalli, etc.) per non oltre 2 ore; tale limite giornaliero si rende necessario poiché essendo la vela un mezzo pubblicitario esclusivamente di "movimento", qualora si dovesse ammettere una sosta più lunga, finirebbe con l'identificarsi sostanzialmente con la pubblicità temporanea, la quale però è soggetta ad autorizzazione ed a eventuale canone di occupazione di suolo pubblico e non prevede questo tipo di impianto fra le tipologie ammesse.

#### **Articolo 16 - Pubblicità fonica <sup>24</sup>**

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica e' autorizzata dal dirigente del comune.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991 e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

#### **Articolo 17 - Targhette di identificazione <sup>25</sup>**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a. amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero dell'autorizzazione;
  - d. progressiva chilometrica del punto di installazione o prossimità toponomastica;
  - e. data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

---

<sup>24</sup> Art. 59 D.P.R. 495/92

<sup>25</sup> Art. 55 D.P.R. 495/92

## Articolo 18 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio <sup>26</sup>

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 metri quadrati per ogni servizio prestato.

---

<sup>26</sup> Art. 52 del D.P.R. 495/92, Art. 13 del Regolamento Provinciale



## CAPO III – Impianti affissionali

### Articolo 19 - Definizione impianti affissionali

1. Si definiscono impianti affissionali (AF) tutti gli impianti di proprietà pubblica o privata, collocati su aree private o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblici privati che variano. Tali impianti si caratterizzano per la presenza di elementi mono o bifacciali vincolati al suolo o alla parete da idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei.

### Articolo 20 - Dimensionamento delle superfici affissionali

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/93 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.<sup>27</sup>
2. La popolazione del Comune di Terranova Bracciolini alla data del 01.01.2007 è pari a 11.922 abitanti. La superficie complessiva degli impianti affissionali da destinare alle pubbliche affissioni, deve essere proporzionata al predetto numero di abitanti. Pertanto la superficie minima richiesta per le pubbliche affissioni è pari a mq 143,06. La superficie minima indicata dovrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. Dal rilievo effettuato sono stati individuati 63 impianti di pubbliche affissioni per una superficie di complessiva pari a mq 333,42, tra cui vi sono 48 impianti giudicati conformi per una superficie di 223,06 mq, 18 impianti giudicati non conformi per una superficie di 99,16 mq ed infine vi è 1 impianto giudicato da rendere conforme per una superficie di 11,20 mq.
4. Ai fini di una gestione ottimale del sistema comunale di comunicazione pubblicitaria, il presente piano stabilisce in complessivi mq 1.205,00 la superficie massima ammissibile per tutti gli impianti affissionali.
5. La superficie complessiva degli impianti affissionali, sopra determinata, è ripartita come segue:
  - il 20% a impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica (Pubblico Interesse)
  - il 45% a impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura commerciale (Scopi Commerciali)
  - il 35% a impianti privati per l'effettuazione di affissioni dirette (Affissioni Dirette)
6. La localizzazione dei nuovi impianti affissionali previsti sono riportati nella Tavola n. 05 del presente piano.

---

<sup>27</sup> D.Lgs. 507/93, articolo 18 comma 3

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

7. Gli spazi da destinare alle affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su sedime privato, previo consenso dei rispettivi proprietari.

### Articolo 21 - Tipologie ammesse

Le tipologie più comuni utilizzate per le affissioni sono Cartelli e Impianti di pubblicità o propaganda. Le sottocategorie riconducibili a tali tipologie sono numerose, pertanto verranno di seguito elencate specifiche disposizioni relative al loro dimensionamento ed eventuali caratteristiche.

Gli impianti devono avere di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario.

In relazione alla dimensione della superficie del singolo impianto è possibile fare la seguente suddivisione :

| Dimensione Impianto  | Zona |    | Sup. max. di raggruppamenti di impianti omogenei | Margine Inferiore | Distanza da altri impianti |         |
|----------------------|------|----|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| Da 0,70 mq a 3,00 mq | A1   | si | 3 mq                                             | 0,60 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                      |      |    |                                                  |                   | Permanente                 | 16,00 m |
|                      | A2   | no |                                                  |                   |                            |         |
|                      | A3   | si | 9 mq                                             | 0,60 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                      |      |    |                                                  |                   | Permanente                 | 16,00 m |

| Dimensione Impianto    | Zona |    | Sup. max. di raggruppamenti di impianti omogenei | Margine Inferiore | Distanza da altri impianti |         |
|------------------------|------|----|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| da 12,00 mq a 18,00 mq | A1   | no |                                                  |                   |                            |         |
|                        | A2   | si | 36 mq                                            | 1,00 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                        |      |    |                                                  |                   | Permanente                 | 16,00 m |
|                        | A3   | si | 24 mq                                            | 1,00 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                        |      |    |                                                  |                   | Permanente                 | 16,00 m |

Impianti singoli con superfici maggiori di 18,00 mq non sono ammessi.



## CAPO IV – Impianti di pubblicità esterna

### Articolo 22 - Definizione impianti di pubblicità esterna

1. Si definiscono impianti di pubblicità esterna (PE) tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la produzione di beni e o servizi che rimangono immutati per tutto il periodo autorizzato. Tali impianti si caratterizzano per la presenza di elementi mono o bifacciali vincolati al suolo alla parete da idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente con elementi come manifesti o pannelli (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, etc.).

### Articolo 23 - Dimensionamento delle superfici per pubblicità esterna

1. La superficie massima ammissibile per gli impianti di pubblicità esterna è pari mq. 500,00, in cui sono inclusi gli impianti esistenti conformi o da rendere conformi secondo quanto stabilito dal presente piano.
2. Sono escluse dalle quantità definite ammissibili dal presente piano gli Impianti Temporanei (Striscioni, Locandine, Stendardi), le insegne di esercizio, le Preinsegne, i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.
3. Per gli impianti temporanei non è definito un numero massimo ammissibile purché si rispettino i tempi e le distanze definite dall'Articolo 25 -

### Articolo 24 - Tipologie ammesse

1. Come gli Impianti Affissionali anche gli impianti di Pubblicità Esterna devono avere di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, inoltre devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario.
2. In relazione alla dimensione della superficie del singolo impianto è possibile fare la seguente suddivisione :

| Dimensione Impianto     | Zona |    | Margine Inferiore | Distanza da altri impianti |         |
|-------------------------|------|----|-------------------|----------------------------|---------|
| Da 0,70 mq<br>a 1,40 mq | A1   | no | 1,50 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                         |      |    |                   | Permanente                 | 16,00 m |
|                         | A2   | si | 1,50 m            |                            |         |
|                         |      |    |                   |                            |         |
|                         | A3   | si | 1,50 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                         |      |    |                   | Permanente                 | 16,00 m |

| Dimensione Impianto     | Zona |    | Margine Inferiore | Distanza da altri impianti |         |
|-------------------------|------|----|-------------------|----------------------------|---------|
| Da 1,40 mq<br>a 6,00 mq | A1   | no |                   |                            |         |
|                         |      |    |                   |                            |         |
|                         | A2   | si | 1,50 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                         |      |    |                   | Permanente                 | 16,00 m |
|                         | A3   | si | 1,50 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                         |      |    |                   | Permanente                 | 16,00 m |

| Dimensione Impianto     | Zona |    | Margine Inferiore | Distanza da altri impianti |         |
|-------------------------|------|----|-------------------|----------------------------|---------|
| Da 6,00 mq<br>a 9,00 mq | A1   | no |                   |                            |         |
|                         |      |    |                   |                            |         |
|                         | A2   | si | 1,50 m            | Temporaneo                 | 8,00 m  |
|                         |      |    |                   | Permanente                 | 16,00 m |
|                         | A3   | no |                   |                            |         |

- Impianti con superfici maggiori di 9,00 mq non sono ammessi.
- Se gli impianti collocati parallelamente all'asse della strada sono posti in aderenza a muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, la distanza dalla carreggiata può essere diminuita fino ad un massimo di 0,50 m.
- Sulle paline di fermata degli autobus è ammessa una superficie pubblicitaria massima di 0,70 mq.
- Sulle pensiline di attesa bus è ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 7,00 mq.
- I quadri toponomastici che integrano la planimetria della città a messaggi pubblicitari, possono avere una superficie pubblicitaria massima ammissibile pari a 3,00 mq.

## Articolo 25 - Impianti temporanei

- L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
- L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.



3. Per gli Striscioni è ammesso una superficie totale non superiore a 6,00 mq. L'altezza minima dal margine inferiore della strada è 5,10 m.
4. Per le locandine è ammesso una superficie totale non superiore a 1,40 mq. L'altezza minima dal margine inferiore della strada è 1,00 m
5. Per i gonfaloni è ammesso una superficie totale non superiore a 1,40 mq. L'altezza minima dal margine inferiore della strada è 2,30 m

#### Articolo 26 - Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m per 0,20 m e superiori di 1,50 m per 0,30 m.
2. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.<sup>28</sup>
3. Finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km.
4. L'altezza minima dal margine inferiore deve essere 1,5 m.
5. Distanza da altri impianti: 12,5 m sia che si tratti di impianti temporanei che permanenti.
6. Le preinsegne non sono ammesse nelle zone A1.

---

<sup>28</sup> art. 48 comma 3 del DPR 495/92

## CAPO V – Insegne di esercizio

### Articolo 27 - Definizioni

1. Sulla base della dottrina e della giurisprudenza formatesi sull'art. 2568 del codice civile, possono considerarsi "insegne di esercizio" quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.<sup>29</sup>

### Articolo 28 - Disposizioni generali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati.
2. L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico.
3. La collocazione di Insegne di esercizio lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.<sup>30</sup>
4. Quando le Insegne di esercizio collocate su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.<sup>31</sup>
5. Per tutte le Insegne di Esercizio è prescritto l'obbligo di presentazione di tavole di inserimento ambientale a colori.
6. Tutte le insegne di esercizio site fuori dai centri abitati dovranno essere poste, qualora non in aderenza ai fabbricati, ad una distanza minima non inferiore a 10,00 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.<sup>32</sup>

### Articolo 29 - Insegne Frontali

1. Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la facciata decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio (Vetrofanie, Petrografie, Bassorilievi, Sculture, Fregi, Mosaici, Graffiti, Murales, Iscrizioni dipinte, Trompe l'Oeil, Plance, Targhe, Pannelli, Lettere singole, Cassonetto, Filamento Neon).
2. Tali manufatti possono essere collocati in Posizione:
  - In aderenza: l'insegna è parte integrante dell'edificio o applicata direttamente sulla superficie della facciata.

---

<sup>29</sup> Punto 3 della Circolare ministeriale dell'economia e delle finanze 08-02-2002, n. 1/DPF

<sup>30</sup> D.Lgs. 285/92 articolo 23 Comma 4

<sup>31</sup> D.Lgs. 285/92 articolo 23 Comma 5

<sup>32</sup> Art. 2 comma 3 Regolamento provinciale – Provincia di Arezzo



- A distanza: l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.
- Inclinata: l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)
- In spessore: L'insegna è realizzata in aderenza alla vetrina o in bassifondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.
- Interna: L'insegna è collocata internamente alla vetrina.
- A Portale: insegna caratterizzata da doppio montante posto all'estremità laterali, installata in corrispondenza dell'accesso all'esercizio delimitato da recinzione perimetrale.

| Zona | Dimensione Massima Ammissibile | Distanza dalla carreggiata |        |
|------|--------------------------------|----------------------------|--------|
| A1   | 3,00 mq                        | presenza marciapiede       | 1,20 m |
|      |                                | Assenza marciapiede        | 3,00 m |
| A2   | 6,00 mq                        | presenza marciapiede       | 1,20 m |
|      |                                | Assenza marciapiede        | 3,00 m |
| A3   | 20,00 mq                       | presenza marciapiede       | 1,20 m |
|      |                                | Assenza marciapiede        | 3,00 m |

3. Quando sono collocate internamente al vano porta-insegna (quando esiste) non possono avere dimensione e disegno diverso dal vano stesso; inoltre non possono sporgere dal filo di costruzione per più di 10 cm e devono essere collocate ad una altezza inferiore di 3,50 m sulla pubblica via non provvista di marciapiede e 2,50 m su quella fornita di marciapiede.
4. In assenza di vani porta insegne l'insegna deve comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.
5. I bassorilievi, le sculture, i fregi e i mosaici non possono avere una superficie maggiore di 1,00 mq e la loro distanza dalla carreggiata può arrivare fino ad un minimo di 1,50 m.

### Articolo 30 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a Bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate. Possono essere classificate in base alla Tipologia: Stendardi fissi, Sculture, Trafori, Plance, Targhe, Pannelli, Lettere singole, Filamento Neon, Cassonetto.
2. Tali manufatti possono essere collocati in Posizione:
  - Orizzontale: Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata viene assimilata a questa categoria).
  - Verticale: Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale.
  - Appesa: Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.
  - A Ponte: Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.
3. Le insegne d'esercizio a "Bandiera" ove consentite devono avere una sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di 50 cm dal filo esterno del marciapiede o in assenza di questo dall'apposita segnaletica orizzontale (margine della carreggiata) indicante la zona pedonale e



comunque non superiore a m. 1,20 e a una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato; tale tipo di insegna è vietata in assenza di marciapiede o della segnaletica orizzontale indicante la zona pedonale.

4. In caso di insegna su palo il montante deve garantire sempre un passaggio libero 120 centimetri .
5. Le insegne ad intermittenza e le insegne luminose o illuminate ortogonali ammesse devono essere posizionate:
  - Zona A: 1,50 metri dal margine della carreggiata; 30 metri da impianti semaforici e da intersezioni;
  - Zona B: 15 metri dal margine della carreggiata; 300 metri da intersezioni semaforiche.
6. In generale le insegne di esercizio a bandiera possono avere una superficie massima ammissibile di 1,00 mq, ad eccezione dei cassonetti che in zona A1 possono arrivare ad avere una sup. max. di 3,00 mq, in zona A3 sup. max. 6,00 mq e in zona A2 sup. max. 9,00 mq.

### Articolo 31 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne l'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Possono essere classificate in base alla Tipologia: su palo , su tetto, su Totem. Tali manufatti possono essere collocati in posizione:
  - su palo: si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale. Rientrano in questa categoria le insegne a ponte (con due montanti posti alle estremità laterali). Le superfici massime ammissibili sono: zona A1, A3 fino a 3,00 mq e in zona A2 fino a 6,00 mq.
  - Su Tetto: Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale collocate sulle coperture di fabbricati. Non possono essere collocate in Zona A1. La superficie massima ammissibile per le altre zone è di 20,00 mq. L'altezza minima dal margine inferiore della strada è 6,00 m. Non possono essere aggettanti. Per queste è obbligatorio la presentazione di tavola di inserimento ambientale.
  - Su Totem: Si tratta di strutture autonome dal prevalente andamento verticale costituite da singola dicitura. Le superfici massime ammissibili sono: zona A1 fino a 3,00 mq, in zona A3 fino a 3,00 mq e in zona A2 fino a 6,00 mq.

### Articolo 32 - Tende

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata ai dettami del Regolamento Edilizio.
2. L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all'insegna principale.
3. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.



### Articolo 33 - Teli pubblicitari

1. Si definiscono teli pubblicitari i manufatti a carattere provvisorio realizzati in PVC o altri tessuti resistenti agli agenti atmosferici.
2. Tali manufatti sono ammessi se posti in aderenza alla facciata dell'edificio ove viene svolta l'attività oggetto di pubblicità. La dimensione massima consentita per tali impianti è di 1,00 mq per la zona A1 e 3,00 mq per tutte le altre zone.
3. Qualora i teli pubblicitari siano posti in posizione trasversale la pubblica via, sono assimilati agli striscioni e pertanto sono assoggettati alle norme relative agli impianti pubblicitari temporanei

### Articolo 34 - Insegne di pubblico interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - Ospedali
  - Polizia
  - Vigili urbani – Polizia Municipale
  - Vigili del Fuoco
  - Guardia di Finanza
  - Carabinieri
  - Guardia medica
  - Farmacie
  - Tabacchi e valori bollati
  - Punti telefonici

### Articolo 35 - Insegne speciali

1. Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è sempre consentita la segnalazione degli accessi privilegiati mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 35 x 50 cm).
2. Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o logo dell'esercizio in uno spazio pari a 35 x 20 cm.

### Articolo 36 - Insegne luminose

Ai fini del presente Piano le insegne saranno differenziate in:

1. Luminosa: costituita da una sorgente interna e cioè illuminata mediante dei corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).
2. Illuminata: l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall'esterno.
3. In ogni caso l'illuminazione deve essere realizzata in conformità alla L. 46/90 e L.R. 39/05.

4. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'Articolo 34 - ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.

#### Articolo 37 - Insegne di esercizio poste all'interno dei centri abitati

1. Le insegne non devono mai occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici o disturbare la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
2. Le insegne di esercizio possono essere installate sull'edificio sede di attività, oppure nel resede dove viene svolta l'attività oggetto del messaggio pubblicitario.
3. All'interno del resede dell'attività, si possono installare insegne di esercizio fino ad un numero massimo di 1 impianto. Qualora un'attività abbia all'interno del proprio resede altri impianti pubblicitari essi saranno considerati non insegne di esercizio ma semplici impianti pubblicitari e come tali saranno soggetti alle prescrizioni del presente piano e oggetto di autorizzazione.
4. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.
5. E' vietato collocare insegne di esercizio sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici.
6. Come norma generale la dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.
7. Le di insegne poste sopra la copertura degli edifici, devono rispettare i seguenti limiti proporzionali relativi alla facciata a cui afferiscono:
  - a. non possono avere lunghezza superiore al 50% di quella della facciata
  - b. non possono avere altezza superiore al 25% di quella della facciata
8. Le insegne di esercizio che superano i limiti di cui al precedente comma, costituiscono modificazione essenziale del profilo dell'edificio, la cui autorizzazione dovrà essere sottoposta ad approvazione della competente commissione individuata dall'amministrazione comunale.

#### Articolo 38 - Insegne di esercizio poste all'esterno dei centri abitati

1. Le caratteristiche dimensionali e il posizionamento delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati sono regolamentati dal D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche.



## CAPO VI – Norme finali e transitorie

### Articolo 39 - Entrata in vigore e revisione del Piano

1. Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
3. Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

### Articolo 40 - Norme di salvaguardia

1. Al fine di garantire un corretto ed organico processo di adeguamento e regolarizzazione del sistema pubblicitario esistente, dalla data di approvazione e fino alla data di entrata in vigore del presente piano, viene sospeso ogni rilascio di autorizzazione per impianti di tipo permanente.
2. Al fine di garantire un corretto ed organico processo di adeguamento e regolarizzazione del sistema pubblicitario esistente, dalla data di approvazione e fino alla data di entrata in vigore del presente piano, viene sospeso ogni rinnovo di autorizzazione.

### Articolo 41 - Adeguamento impianti da rendere conformi

1. Le affissioni abusive (effettuate in assenza di supporto proprio) giudicate "da rendere conformi" possono essere rese conformi qualora i responsabili provvedano a presentare regolare domanda di autorizzazione dove venga prevista l'installazione di idoneo supporto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente piano. Successivamente a tale scadenza gli impianti per i quali non sia stata presentata regolare domanda di autorizzazione saranno ritenuti di categoria "non-conforme".
2. I proprietari di impianti giudicati "da rendere conformi" non ricadenti nella tipologia di cui al comma precedente, potranno presentare regolare domanda di autorizzazione al Comune di Terranuova Bracciolini per l'acquisizione di pareri e nulla-osta necessari al rilascio delle autorizzazioni, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del piano. Successivamente a tale scadenza gli impianti per i quali non sia stata presentata regolare domanda di autorizzazione saranno ritenuti di categoria "non-conforme".

#### **Articolo 42 - Rimozione impianti non conformi**

1. Le affissioni abusive (effettuate in assenza di supporto proprio) giudicate non conformi devono essere rimosse secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del presente piano.
2. I proprietari di impianti pubblicitari giudicati non conformi potranno presentare, entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del piano, regolare domanda di autorizzazione all'interno della quale siano previste azioni di adeguamento per le condizioni di non conformità rilevate. Allo scadere del termine suddetto di 6 (sei) mesi, l'amministrazione comunale procederà alla rimozione degli impianti a spese del proprietario dell'impianto, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 43 - Disposizioni transitorie**

Quali norme transitorie valgono le seguenti disposizioni, valide per tutte le zone previste dal presente piano:

1. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente piano, devono essere adeguati entro 1 (uno) anno dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.
2. Fino alla definizione della classificazione funzionale delle strade, così come prevista dall'art. 2 e dall'art. 13 del Codice della Strada D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, ai fini della distribuzione degli impianti pubblicitari vale la classificazione individuata dalle presenti norme.